



COMUNE DI CASTELFIDARDO

COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--oo0oo--

VERBALE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
N. 42 DEL 13 LUGLIO 2017

inviato all'Ente tramite PEC del 13 luglio 2017

L'Organo di Revisione del Comune di CASTELFIDARDO, composto nelle persone di:

Dott. Ugo Maria FANTINI, presidente

Rag. Angelo LINCI, revisore

Dott. Nazzareno TOSSICI, revisore

- Visto l'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/00;
- Visto lo statuto del Comune;
- Visto il regolamento di contabilità;
- Visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- Visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili

nell'ambito delle sue funzioni:

- di collaborazione con l'Organo Consiliare del Comune di Castelfidardo,
- di emissioni di pareri, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dallo statuto comunale e dal regolamento di contabilità,
- di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione comunale;



COMUNE DI CASTELFIDARDO

in data 13 luglio 2017 ha svolto la seguente attività di revisione al fine di esprimere il proprio giudizio professionale.

P R E M E S S O

- a) che in data 05.07.2017, veniva formalizzata al collegio dei revisorilarichiesta di "PARERE" relativamente alla proposta di deliberazione Consiliare 14996 del 04/07/2017 avente il seguente oggetto: "AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE."; la proposta è munita dei parere di regolarità tecnica e contabile del Resp. dell'Ufficio Finanziario e Amministrativo dell'Ente;
- b) che l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, prevede che:
- i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
 - i regolamenti devono essere approvati con deliberazione non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo;
 - i regolamenti, per quanto attiene all'accertamento ed alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai criteri elencati al comma 5 dello stesso articolo 52;
- c) che la disposizione dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7, del Dlgs 267/2000, che richiede il parere obbligatorio dell'organo di revisione sui regolamenti dei tributi locali, fa ritenere necessario lo stesso sulla proposta della deliberazione di affidamento, trattandosi di delibera adottata ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs 446/1997 e, quindi, nell'esercizio della potestà regolamentare;

V I S T I

- 1) il Regolamento generale per la disciplina delle entrate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 127 in data 8 settembre 1998;



COMUNE DI CASTELFIDARDO

- 2) l'art. 52, co. 5, lett. b) del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 prevede che *“qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'actertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici a locali, a:*
- 1) i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53, comma 1....omissis...”*;
- 3) l'art. 53, co. 16, della L. 388 del 23/12/2000, così come sostituito dall'art. 27, co. 8, della L. 448 del 28/12/2001, con il quale si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe comunali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine suddetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- 4) l'art. 151, comma 1, del D. Leg.vo n. 267/2000 - il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che lo stesso possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- 5) l'art. 4, comma 2-sexies, del D.L. 209 del 24/09/2002, convertito con modificazioni dalla L. 265 del 22/11/2002, il quale stabilisce che i Comuni ed i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Leg.vo 446/1997, procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal T.U. di cui al R.D. 639/1910, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 602/1973 in quanto compatibili;
- 6) l'art. 36, comma 2, del D.L. 248 del 31/12/2007, convertito con modificazioni dalla L. 31 del 28/02/2008, il quale stabilisce che la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a poter essere effettuata con le procedure dell'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/1973, in quanto compatibili, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D. Leg.vo 446/1997;
- 7) l'art. 1, co. 1, 2 e 3, del D.L. n. 193 del 22/10/2016, convertito, con modificazioni,



COMUNE DI CASTELFIDARDO

dalla L. 01/12/2016, n. 225 secondo i quali a decorrere dal 01/07/2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte (ad esclusione della società di cui al successivo co. 11, lett. b), che svolge funzioni diverse dalla riscossione) dalla data del 01/07/2017 e l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'art. 3, co. 1, del D.L. 30/09/2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla L. 2/12/2005, n. 248, è attribuito all'Agenzia delle Entrate di cui all'art. 62 del D. Lgs. 30/07/1999, n. 300 ed è svolto con l'ente strumentale denominato "Agenzia delle Entrate - Riscossione" il quale subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia ed assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, ed al titolo II del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 potendo svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate;

- 8) l'art. 2, co. 1, del Dl 193/2016 il quale, nel prevedere la modifica dell'art. 10, co. 2 ter del D.L. 08/04/2013 n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 06/06/2013, n. 64, dispone la proroga al 30/06/2017 delle attività di riscossione delle società del Gruppo Equitalia;
- 9) l'articolo 2, comma 2, del Dl 193/2016 in base al quale *<< A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate >>*;
- 10) l'articolo 2-bis del Dl 193/2016 il quale stabilisce l'obbligo di versamento delle entrate delle amministrazioni locali direttamente nel conto di tesoreria intestato all'ente, ovvero mediante il modello F24 (solo per le entrate tributarie) o ancora mediante strumenti elettronici di pagamento messi a disposizione dall'ente impositore (come, ad esempio, i sistemi connessi alla nodo Pago-Pa), fermo restando comunque l'obbligo di pagamento dell'Imu e della Tasi esclusivamente con il modello F24 (o il bollettino postale equivalente);

RITENUTO



COMUNE DI CASTELFIDARDO

1) che l'attuale Regolamento delle Entrate adottato dall'Ente con delibera n. 127 dell'8.09.1998, dispone:

▪ **l'art. 5 -Forme di gestione delle entrate:**

< <... c) *affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata (?) prevalentemente capitale pubblico locale di cui all'art. 22, comma 3 lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;*

d) *affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43;*

2. *La forma di gestione prescelta per entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.*

3. *Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicata nel precedente comma 2 debbono risultare da apposita documentata Relazione del Responsabile del settore interessato, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione di possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi*

4. *L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 della Legge 24/12/1994 n. 724... > >;*

▪ **l'art. 6 - Soggetti responsabili delle entrate:**

< < ... 2. *Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.*

3. *Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse > >;*

▪ **l'art. 8 - Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali:**



COMUNE DI CASTELFIDARDO

<< ... 4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto >>;

▪ **l'art. 12 - Forme di riscossione coattiva:**

<< 1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste con regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14/04/1910, n. 639 o con le procedure previste con D.P.R. 602/73 modificato con D.P.R. 43/88...

3. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/97, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639. Per le entrate per le quali la legge prevede la riscossione coattiva con procedura di cui al D.P.R. 43/88, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/97. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

4. E' stabilito in £ 20.000 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune >>;

2) che l'ente non provvede a modificare il regolamento, ma si limita soltanto a richiamarlo nella proposta di delibera; sicché la richiesta di parere al collegio ex art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000 difetterebbe (quanto meno) dell'oggetto su cui il collegio dovrebbe pronunciarsi, ovvero il regolamento, mancando riferimenti al suo contenuto ed alle proposte di modifica e integrazione necessarie per l'adeguamento alla mutata normativa come succintamente richiamata nella proposta in ordine alle quali il collegio dei revisori deve pronunciarsi coerentemente con quanto disposto dalla citata norma dell'art. 239 del TUEL;

3) che l'attuale regolamento attuale di contabilità (art. 28, punto 4), si limita a rimettere agli agenti contabili il compito di riscuotere le entrate, mentre il nuovo regolamento in corso di esame andrebbe, semmai, riformulato per consentire una lettura coerente con le procedure di riscossione coattiva che l'Ente vorrebbe adottare con la proposta di delibera in esame (cfr. art. 34 - Recupero crediti e residui attivi: << 1. Ove le attività poste in essere dai Responsabili delle procedure di acquisizione delle entrate non abbiano consentito l'incasso delle stesse, i medesimi



COMUNE DI CASTELFIDARDO

dovranno promuovere le azioni per evitare la prescrizione dei crediti, in particolare attivando le procedure di riscossione coattiva > >);

- 4) che l'art. 52, comma 5 del d.lgs. 446/1997 recita: *"I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:*
- a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;*
 - b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:*
 - 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all' articolo 53, comma 1;*
 - 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;*
 - 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all' articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società-un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;*
 - 4) le società di cui all' articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all' articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica; (146)*
 - c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;*
 - d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione."*



COMUNE DI CASTELFIDARDO

- 5) che l'Ente, essendo chiamato a valutare ex novo la scelta di proseguire o meno la procedura di riscossione (in questo senso il richiamato art. 2 del DL 193/2016: < < ... possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione... > >), appare evidente la necessità di verificare attentamente, costi, benefici e alternative della scelta anche in considerazione del fatto che potrebbero essere sopravvenuti elementi nuovi, rispetto alla scelta in precedenza adottata (ed ormai datata);
- 6) che, in ogni caso, la proposta di delibera dovrebbe prevedere che il Comune non si impegna ad affidare in via esclusiva all'Agenzia delle entrate-Riscossione tutte le proprie entrate, di natura tributaria o patrimoniale, dovendosi ritenere, che come in passato il Comune possa legittimamente utilizzare alternativamente sia il ruolo che l'ingiunzione di pagamento di cui al r.d. n. 639 del 1910, in coerenza con le proprie previsioni regolamentari e con la propria struttura organizzativa (cfr. nota IFEL 14.06.2017);
- 7) che appare opportuno, quanto meno, un atto di indirizzo dell'Ente con riferimento anche alle partecipate, con particolare riferimento alla partecipata (interamente dall'Ente) PLURISERVIZI FIDERDENSE srl valutando se nel caso di specie ricorrano le condizioni giuridiche e quelle sostanziali che rispettino l'economicità e l'efficienza, oltre che la convenienza, degli Enti (partecipante e partecipata) affinché il Comune ricorra o meno all'affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali alla società strumentale;
- 8) che appare altresì opportuno che la deliberazione (con conseguente modifica sul piano regolamentare) specifichi quali entrate (il collegio ritiene eccessivamente generico il riferimento alle "entrate tributarie e patrimoniali del Comune") l'ente intende affidare, ai fini della riscossione coattiva, ai terzi in concessione avendo cura poi di citare la delibera in occasione della trasmissione dei ruoli al nuovo soggetto di riscossione; invero, la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a seconda del tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione;
- è opportuno che i responsabili dei settori (in particolare il Settore della Polizia Municipale), abbiano avuto la possibilità di interloquire sul punto (e nella delibera se ne prenda atto); posto che il Responsabile di Settore a cui il servizio interessato fa



COMUNE DI CASTELFIDARDO

capo, può disporre con apposita determinazione la rinuncia di crediti di modesto ammontare nei casi in cui il costo della riscossione sia superiore all'ammontare della relativa entrata (cfr. art. 28, punto 5, reg. contab. e art. 34, punto 5, proposta nuovo reg. contab.);

- 9) che l'eccezionalità della norma di legge che permette la concessione diretta della riscossione delle entrate degli enti a un soggetto terzo impone che la deliberazione di affidamento debba essere opportunamente motivata, considerando anche le possibili forme alternative di gestione della riscossione coattiva delle diverse entrate;

infatti, il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr. n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al Rd n. 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997;

in particolare, occorre che l'Ufficio Finanziario dia dimostrazione dei costi e dei benefici dell'uno e dell'altro sistema, fornendo i dati dei costi della procedura di riscossione coattiva ad oggi utilizzata in relazione ai crediti gestiti dall'ente strumentale alla riscossione; ponendo a confronto con quelli che si andrebbero a sostenere nel caso che la riscossione delle entrate, sia volontaria che coattiva, venga attuata in forma diretta dal Comune;

Il Collegio dei revisori fa, inoltre, presente, quanto già rilevato nei precedenti verbali, ovvero:

- che in base al regolamento di contabilità, modificato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 56 del 25.06.2015, all'art. 97 è stato previsto il termine di giorni 8 <<naturali e consecutivi>> per l'espressione del parere <<dal ricevimento della richiesta>> e di giorni 20 <<naturali e consecutivi>> per il parere sul bilancio di previsione; sicché, tenendo conto che il sabato e la domenica (per l'eventuale reperimento dei documenti e informazioni) gli Uffici del Comune sono chiusi, il tempo effettivamente a disposizione dell'organo di controllo per la



COMUNE DI CASTELFIDARDO

verifica della documentazione inoltrata (escluse eventuali integrazioni documentali e chiarimenti che prolungherebbero ulteriormente i tempi) e la stesura del parere si riduce a 6 giorni effettivi;

- per quanto sopra e a causa del termine rigorosamente ristretto, nonché della manifestata volontà di non intervenire sulla recente disposizione innovativa del regolamento di contabilità sopra citata (cfr. comunicazioni: del Sindaco di Prot. N. 1218 del 22.01.2016; del Segretario Generale di Prot. n. 20981 del 21.12.2016; mancato riscontro del Sindaco alla ulteriore richiesta del collegio del 13.12.2016), si chiede cortesemente di allegare alle richieste di parere (affinché il collegio sia sufficientemente informato) tutta la documentazione di riferimento in considerazione del fatto che non è oggettivamente possibile (sia per il tempo occorrente per il suo esame che per la necessità di riconvocare il collegio) formulare nuove richieste di documenti e informazioni, evadere le richieste da parte dell'Ente ed esaminare quanto fornito in risposta dall'Ente uno o due giorni prima della scadenza del termine stabilito per il deposito del parere;
- che sia almeno evitato di sovrapporre richieste di parere così da consumare lo stesso termine concesso per plurime richieste di parere;
- che sia consentito ed agevolato all'organo di controllo lo svolgimento del proprio mandato favorendo approfondimenti e chiarimenti in modo da poter esprimere un parere informato nell'interesse non soltanto dell'organo di revisione ai fini del corretto svolgimento del proprio mandato ma anche e soprattutto dell'Ente di consentire efficienza ed efficacia nell'attività di controllo del proprio operato.

il Collegio dei Revisori dei Conti

in merito alla richiesta di parere relativamente alla la richiesta di "PARERE" relativamente alla proposta di deliberazione Consiliare 14996 del 04/07/2017 avente il seguente oggetto: "AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE." conformemente a quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/2000;

- evidenza nelle suesposte osservazioni e rilievi il proprio parere;



COMUNE DI CASTELFIDARDO

- ritiene che il proprio parere, allo stato, difettando della carenza di elementi specifici su cui dovrebbe pronunciarsi il collegio (il regolamento), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000, non può che essere **NEGATIVO**;
- invita l'Ente a riformulare la proposta di delibera tenendo presente i rilievi e le osservazioni formulate dal collegio nel presente documento.

Invita il Consiglio comunale e la Giunta Municipale a tener presenti e ad attenersi alle osservazioni formulate nel presente verbale-parere al fine di assicurare e migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente.

I verbali redatti, i pareri espressi, le relazioni, le richieste documentali, gli inviti e le raccomandazioni ed ogni altro atto e documento precedentemente redatto dal Collegio dei Revisori, devono intendersi parte integrante del presenteverbale; con ciò significando che eventuali omissioni di fatti ed aspetti evidenziati in altri atti ma che riflettono decisioni nel presente atto devono intendersi qui riportati.

Si pubblichino sul sito dell'Ente.

Chiuso in Morrovalle, il 13 luglio 2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Ugo Maria Fantini (Presidente) - Angelo Linci (revisore) - Nazzareno Tossici (revisore)